



COMUNE DI ALBETTONE

(provincia di Vicenza)

UFFICIO TECNICO

IV^a UNITA' OPERATIVA
EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Reg. pub. nr. 82

OGGETTO: **ORDINANZA NR. 5**

Taglio di rami, piante e siepi pericolosi per la circolazione stradale e mantenimento delle ripe dei terreni laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico adiacenti le proprietà private.

IL SINDACO

PREMESSO che è stata accertata l'esistenza di rami, piante, siepi e arbusti in genere che si protendono sul sedime viario di strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico, nonché di ripe mal tenute di terreni laterali le strade che fanno sorgere il pericolo di franamenti o cedimenti del corpo stradale adiacente le proprietà private;

RILEVATO che tali fatti costituiscono intralcio e potenziale pericolo per il transito, essendo inevitabilmente limitate la visibilità e la larghezza nonché la stabilità delle strade interessate;

ACCERTATO altresì che la presenza di piante di alto fusto poste in prossimità della strada con rami aggettati sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia, un grave pericolo per la viabilità e per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 30/04/1992 n.285(Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., " *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile* ";
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., " *I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno(fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi* ";

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RILEVATA L'URGENTE NECESSITA' di eliminare i rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante ed al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;

VISTI :

- L'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- gli Art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 30, del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

- gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

SENTITO in merito il comandante della Polizia Locale;

O R D I N A

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico, situati nel territorio del Comune di Albettono, dovranno provvedere a:

- a) potare regolarmente le siepi collocate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- b) tagliare i rami delle piante collocate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- c) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- d) provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- e) adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Locale sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

D I S P O N E

- 1) che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line, consultabile sul web al link http://www.comune.albettone.vi.it/albo_pretorio.asp?tipo=343, e presso i principali siti della pubblica affissione comunale;
- 2) che gli operatori di Polizia Locale effettuino controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché provvedano a comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori della stessa;
- 3) di inviare la presente ordinanza:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Campiglia Dei Berici;
 - alla Polizia Locale di Barbarano Vicentino;

I N F O R M A

a) che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

b) che sulla base del generale principio della responsabilità, sul custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

c) che, a norma dell' art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

d) in alternativa al precedente punto a), ai sensi corrispondentemente della L. n. 1034/1971 e del D.P.R. n. 1199/1971, è possibile proporre ricorso al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione del presente atto;

e) che per le trasgressioni trovano applicazione il Codice della Strada e relativo Regolamento;

f) che il mancato rispetto della presente ordinanza, comporterà altresì l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge relative;

g) che tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare quanto disposto con la presente ordinanza ed ai preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 285/92, spetta il compito di farla rispettare;

h) che ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n° 241 il Responsabile del Procedimento è il dipendente comunale geometra Carlo Zanin, responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale Edilizia Pubblica - Servizio Tecnico Manutentivo.

Albettone, lì 20 febbraio 2013



IL SINDACO
(Ing. Joe Formaggio)